



# TRIBUNALE DI BIELLA

**Segreteria - Presidenza**

(015/2452612 ### fax 015/2452532)

tribunale.biella@giustizia.it

prot.tribunale.biella@giustiziacert.it

Oggetto: CCNL triennio 2016-2018.

Prot. 436

Biella, **7 APR.** 2018

**ALLE OO.SS.:**

**CONFSAL – UNSA**

**FL-CISL-BI**

**FP-CGIL**

**INTESA**

**UILPA**

- Loro sedi

**ALLE R.S.U. - sede**

Con riferimento all'oggetto si trasmette, in allegato, documento redatto da questa Presidente in applicazione delle modifiche apportate dal nuovo contratto e comunicato a tutto il personale.

Cordiali saluti.

**LA PRESIDENTE F.F.**  
**Dott.ssa P. RAVA**



## TRIBUNALE DI BIELLA

segreteria

(015/2452612### fax 015/2452532)

prot.tribunale.biella@giustiziacert.it

Oggetto: CCNL triennio 2016-2018.

Prot. 795

Biella, 07.04.2018

**A TUTTO IL PERSONALE - sede**

**AL PERSONALE UNEP – sede**

In data 12.2.2018 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL per il triennio 2016/2018, che modifica parzialmente il regime di alcuni istituti di maggior applicazione:

### **1. Art. 25 Lavoro straordinario:**

Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalla amministrazioni, **rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.**

Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.

Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue.

Tale limite può essere elevato in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori.

Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa nazionale, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi i precedenti CCNL dei comparti di provenienza.

## **2. Art. 31 Permessi retribuiti:**

Nella fattispecie in esame sono ricompresi:

- a) Partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove – 8 giorni all'anno;
- b) Lutto per coniuge, per parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1 commi 36 e 50 legge 76/2016 – 3 giorni per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso;
- c) Matrimonio – 15 giorni consecutivi che possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

I permessi di cui sopra sono da documentare.

## **3. Art. 32 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari:**

Detti permessi sostituiscono parzialmente l'ex art. 18 ma si differenziano dai permessi previsti dall'art. 31 (che sono giornalieri), perché ammontano a 18 ore annue e presentano le seguenti caratteristiche:

- a) Non sono fruibili per frazione di ora;
- b) Non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
- c) Possono essere fruiti cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore. Ne consegue che, in caso di giornata lavorativa superiore a sei ore, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non prestate.

Non è richiesta alcuna documentazione giustificativa.

**4. Art. 33 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di Legge:**

- a) **Legge 104/92:** 3 giorni di permesso, utilizzabili anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi, predispone una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese, salvo i casi di necessità e urgenza per cui la domanda può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione permessi e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

- b) **Permessi retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per donatori di sangue e di midollo osseo.**

- c) **Permessi e congedi per grave infermità dei coniuge o parente entro il 2 grado, di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 53/2000:** 3 giorni. Il dipendente che fruisce dei permessi comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore antecedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

**5. Art. 34 Permessi orari a recupero:**

Sostituiscono i permessi brevi art. 20. Non cambia nulla: limite 36 ore annuali, durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, obbligo di recupero delle ore non lavorate entro il mese successivo. La richiesta va fatta in tempo utile e comunque non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa. In caso di mancato recupero si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

**6. Art.35 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.**

Sono riconosciuti, in aggiunta ai permessi già indicati, specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili sia su base giornaliera che oraria nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

La domanda di fruizione dei permessi è presentata nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni.

Sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

Sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.

Non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia per i primi 10 giorni.

Possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno 3 giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

L'assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

**7. Art. 37 Assenze per malattia:**

Nessuna variazione rispetto al precedente contratto:

**l'assenza per malattia deve essere comunicata esclusivamente alla segreteria del personale entro le ore 8.30 del giorno in cui si verifica l'evento morboso.**

**8. Art. 38 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita:**

rispetto al previgente contratto la norma in esame precisa che rientrano nella disciplina in oggetto anche i periodi di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie, che comportano incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. I giorni di assenza dovuta alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.

Si comunica altresì che, in applicazione di quanto sopra riportato, il Programma Perseo verrà aggiornato in tal senso.

Si dispone che il presente documento, per opportuna conoscenza, sia comunicato alle OO.SS. firmatarie del contratto e alle RSU.

**LA PRESIDENTE F.F.  
Dott.ssa P. RAVA**

